

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ASSOCIATO

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE ABITATIVE

ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione; del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della L.R.T. n. 2 del 02.01.2019; della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 581/2019 e della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 del 23/05/2019, nonché della propria Determinazione di approvazione n.378 del 30/05/2019;

RENDE NOTO

che è indetto un Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a partire dal 03/06/2019 e fino al 03/07/2019, per 30 giorni consecutivi. I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente in uno dei seguenti Comuni: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di un altro Stato, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
3. non essere assegnatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016, o il contributo affitto "Giovani Sì" della Regione Toscana. **L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2019.**
4. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un **alloggio adibito ad abitazione principale**, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica, sito nei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto



direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della Cedolare Secca;

5. essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientrante entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari a € 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26) e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

In caso di ISEE superiore a € 16.500,00 oppure di ISE superiore a € 28.684,36 la domanda non verrà accolta;

6. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:

- a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
- b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
- c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 C.P.C.;
- e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve



applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019;

7. Di essere in possesso di idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel Paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

La stessa certificazione può essere rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato Italiano con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente.

Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare e deve essere prodotta entro il 03/08/2019 (30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande).

Sono esclusi da richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno autocertificarlo nella domanda;

Il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

Il valore del patrimonio complessivo non deve essere superiore al limite stabilito di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere a), b), c), d), ed e);

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE, per la quale è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è quello definito dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso; una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo;



Art. 3 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Certificazione ISE/ ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda;

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.;

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando;

Sarà cura del Servizio Politiche Abitative, provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito;

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseve provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso;

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

a) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO o COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ PER I CITTADINI DI UNO STATO NON ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA;



-
- b) COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE;
- c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'OPZIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;
- d) COPIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I PAGAMENTI DEL CANONE DI LOCAZIONE NELL'ANNO 2019 (vedere le modalità indicate al successivo art. 11);
- e) EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE O PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CORSO;
- f) EVENTUALE COPIA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'INDISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE POSSEDUTO;
- g) EVENTUALE COPIA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'INAGIBILITÀ DELL'ALLOGGIO POSSEDUTO, RILASCIATA DAL COMUNE O ALTRA AUTORITÀ;
- h) EVENTUALE COPIA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO;

Nei casi di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano dovranno essere indicate nello spazio apposito inserito nel modulo di domanda la locazione e le caratteristiche dell'alloggio posseduto;

i) In caso di ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda i partecipazione la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione di dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la qualificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità. Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali territoriali, nella dichiarazione dovrà esser indicato il nome e cognome dell'A.S. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2019. Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di Enti o Associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'Ente o dell'Associazione (denominazione, recapito, referente nonché la somma erogata nell'anno 2019.

j) I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che **TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI NON ITALIANI DEL NUCLEO FAMILIARE** non possiedono immobili ad uso abitativo del Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

- dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali;

- dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille;

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

- nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;

- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;

- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano;

Nel caso di cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d'origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata all'art. 1, comma 6 del presente bando;

La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.

I partecipanti in possesso dei requisiti dell'art. 1. sono collocati in appositi elenchi distinti nelle sotto citate fasce A e B in base al valore ISE ed alla rispettiva percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari a € 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"



Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26) e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Art. 7 – Formazione degli elenchi.

L'Ufficio Politiche Abitative procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, ovvero entro 60 giorni dallo stesso, procede all'adozione degli elenchi degli aventi diritto, suddivisi in fascia A e B ed alla loro pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi.

Gli interessati avverso il suddetto provvedimento potranno presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'Ufficio Politiche Abitative NON INOLTRE comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione in graduatoria: i relativi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive e agli albi dei Comuni aderenti e disponibili presso l'Ufficio Politiche Abitative. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet dell'Unione.

7

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e delle eventuali risorse stanziare dai singoli comuni a carico dei propri bilanci. Ai sensi della D.G.R.T. n. 581 del 06/05/2019, allegato "A", punto 7.3, è facoltà dell'Unione, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Premesso quanto sopra, la percentuale di ripartizione delle risorse tra le fasce A e B, ed un eventuale tetto limite del canone annuo si cui effettuare il conteggio, sarà stabilita successivamente dai competenti organi.

SI PRECISA CHE LA COLLOCAZIONE NEGLI ELENCHI NON COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE IL DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELL'INTERO IMPORTO RICONOSCIUTO, restando l'effettiva liquidazione del contributo subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.



La graduatoria ha validità fino al **31/12/2019**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL 10% DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO; IN OGNI CASO, NON PUÒ ESSERE INFERIORE A € 200,00 (PUNTO 5.3 ALLEGATO "A" DELIBERA G.R.T. N 581/19).

Qualora in seguito alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato nel rispetto di quanto indicato nel periodo precedente,

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile previa verifica, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria;

In caso di trasferimento in altro comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene chiesto il contributo. È da considerare tale anche l'eventuale assegnazione di alloggio in locazione a canone agevolato da parte dei comuni;



La concessione del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie;

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio;

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta;

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni;

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo.

Si provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati negli elenchi suddetti, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dalle singole amministrazioni comunali, in un'unica soluzione;

A TAL FINE, GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO PRESENTARE, PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (relativa all'anno 2019) ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2020;

Il Servizio Politiche Abitative non è tenuto ad alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista, comporta l'esclusione dal beneficio.

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria;

In assenza di transazione finanziaria, documentabile nella maniera sopraindicata, dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento rilasciate dal locatore che dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo (marca da bollo su ciascuna ricevuta di pagamento);

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12,30 DEL GIORNO 03/07/2019;



Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve che potranno essere ritirati presso:

- **SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE Unione Valdarno e Valdisieve – sede operativa, Via Tanzini, 27 A - Pontassieve;**
- Oppure**
- **SERVIZI SOCIALI E SANITA' (sede distaccata) in Piazza Alberto dalla Chiesa, 1 - Reggello**
- **in distribuzione presso i singoli Comuni dell'Unione;**
- **scaricabili dal sito internet: <http://www.uc-valdarnovaldisieve.fi.it>**

Le stesse, debitamente sottoscritte, pena la non ammissione, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e **dovranno essere presentate esclusivamente a:**

- **SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE in via Tanzini n. 27 a Pontassieve oppure spedite tramite PEC, all'indirizzo uc-valdarnovaldisieve@postacert.toscana.it o raccomandata postale all'indirizzo: via XXV Aprile n. 10, 50068 – RUFINA, entro il termine di cui al precedente art. 12. NON FARÁ FEDE IL TIMBRO POSTALE.**

Oppure

- - **SERVIZI SOCIALI E SANITA' (sede distaccata) in Piazza Alberto dalla Chiesa, 1 - Reggello**

Con il modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi al Servizio Politiche Abitative – sede operativa nei seguenti giorni di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, e martedì e giovedì, dalle 15,00 alle 17,30, o telefonando ai seguenti numeri telefonici: 055/8360342 – 055/8360251 oppure ai Servizi Sociali e Sanità sede di Reggello nei seguenti giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45;

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Valdarno e Valdisieve;

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. spetta all'Ufficio Politiche Abitative procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.,

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non



veritiera. In caso di percezione indebita del contributo, si agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate delle sanzioni previste dall'articolo 316 ter del C.P.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R.T. n. 02/19 e ss.mm.ii., ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581/19;

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Responsabile del Servizio Politiche Abitative dell'Unione Valdarno e Valdisevie;

Pontassieve, 29.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sauro Nardoni